

RATIO QUOTIDIANO

Quotidiano di informazione economica e fiscale

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

28 aprile 2021 - Aggiornato alle 17:52

- [ARCHIVIO](#)
- [REDAZIONE E AUTORI](#)
- [ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER](#)



DIRITTO 28/12/2020

Difendersi da immissioni non tollerabili di fumo, rumori, ecc.



[Luigi Aloisio](#)

Una Spa è stata condannata a risarcire il proprietario del fondo confinante che ha sopportato per 15 anni le polveri provenienti da uno stabilimento.

Chi viene turbato da immissioni di diversa natura in maniera intollerabile può chiedere sia la cessazione della turbativa, sia il risarcimento danni, anche se l'immissione rientra nei limiti previsti da leggi di settore. Un soggetto conveniva in giudizio la società per sentirla condannare al **risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali** subiti a causa delle **intollerabili immissioni acustiche e di polvere** provenienti dallo stabilimento della società convenuta, quantificati nella somma di 50.000 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno con riguardo alle immissioni rumorose acustiche e accoglieva quella relativa alle immissioni di polveri, condannando la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma onnicomprensiva di 75.000 euro, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società. La Corte d'Appello rigettava il gravame. La società proponeva, quindi, ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza.

La Cassazione civile, sez. II, si è espressa con la **pronuncia 24.11.2020, n. 26715**, che ha ritenuto esaustiva la motivazione spesa dalla Corte d'Appello. In particolare, la Corte d'Appello ha motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto che le emissioni di polvere fossero **superiori al limite della normale tollerabilità** fino al 2008, quando la società convenuta aveva messo in atto ulteriori misure che avevano determinato la risoluzione dei problemi. Si era tenuto conto dell'**accertata notevole quantità di polvere** all'interno e all'esterno dell'opificio, l'**inadeguatezza dei sistemi di pulizia e di aspirazione**, nonché l'esistenza di **nuvole di polvere dell'altezza di 3-4 metri** al passaggio dei mezzi di movimentazione dei materiali, oltre che della **destinazione abitativa del fondo** della controparte e della vicinanza dei 2 fondi. La Cassazione ha ribadito il principio di diritto, in forza del quale *"I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844, delle emissioni, ancorchè contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei criteri direttivi indicati dall'art. 844 C.C., con particolare riguardo a quello del temperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità"* (Sez. II, sent. n. 17281/2005). Nella specie la Corte d'Appello, correttamente, ha ritenuto superata la soglia di tollerabilità, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento.